



COMUNICATO N. 2/DIV – 5 AGOSTO 2024

2/2

GARE AMICHEVOLI 2024–2025

GARA DEL 21 LUGLIO 2024

Si riporta il risultato della gara disputata il 21 Luglio 2024

AMICHEVOLE

SAN GEMINI SPORT TERNANA 0-7

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 5 Agosto 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARA DEL 21 LUGLIO 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo preliminarmente ritiene opportuno uniformarsi, in tema di gare amichevoli, all'orientamento giurisprudenziale che, allo scopo di garantire equità di trattamento, interpreta l'art. 9 C.G.S. nel senso di poter sanzionare i comportamenti disciplinarmente rilevanti anche con ammenda.

CALCIATORI ESPULSI

AMMENDA 500,00

CASASOLA TIAGO MATIAS (TERNANA)
per avere, al 40° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com




di un calciatore avversario in quanto, dopo aver subito un grave fallo di gioco, reagiva spingendolo all'altezza del collo, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, le modalità della condotta tenuta e la zona del corpo dell'avversario attinta di particolare delicatezza (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze il 5 agosto 2024

IL PRESIDENTE

(Matteo Marani)